

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO e ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI del Consorzio BIM Adige Trento

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Titolo I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	2
Art. 2 - Principi dell'attività amministrativa	2
Art. 3 - Mappatura e termini dei procedimenti amministrativi	3
Art. 4 - Avvio del procedimento	4
Art. 5 - Il Responsabile del procedimento.....	4
Art. 6 - La partecipazione ai procedimenti amministrativi.....	5
Art. 7 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo	6
Art. 8 - Convenzioni e accordi con altri enti pubblici.....	7
Art. 9 - Rendicontazione e verifiche finali	7
Titolo II- IL DIRITTO DI ACCESSO	7
Art. 10 - Definizioni in materia di accesso	7
Art. 11 - L'esercizio del diritto di accesso	9
Art. 12 - Il Registro degli accessi	9
Art. 13 - Opposizione dei cittadini alle deliberazioni	10
Titolo III- DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 14 - Sito internet istituzionale.....	11
Art. 15 - Norma transitoria	11
Art. 16 - Disciplina generale e norma finale.....	11
Art. 17 - Entrata in vigore e forme di pubblicità.....	12

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in ottemperanza ai principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e dallo Statuto consorziale, disciplina:
 - a. il procedimento amministrativo;
 - b. l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'attività amministrativa del Consorzio BIM Adige Trento, di seguito "Consorzio".
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle fonti normative vigenti in materia di procedimento amministrativo e accesso, in quanto applicabili.

Titolo I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 2 - Principi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa si conforma ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, semplificazione e trasparenza.
2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinarie e motivate esigenze, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, le quali sono comunicate agli interessati dall'amministrazione competente.

3. L'amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 3 - Mappatura e termini dei procedimenti amministrativi

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore consorziale, approva e aggiorna una tabella recante una mappatura dei procedimenti amministrativi del Consorzio.
2. Il documento, di cui al comma precedente, indica, con riferimento a ciascun procedimento:
 - a. la struttura o l'ufficio competente;
 - b. l'oggetto;
 - c. le disposizioni normative di riferimento;
 - d. il tipo di iniziativa;
 - e. il termine di conclusione del procedimento e la sua decorrenza;
 - f. l'applicabilità del silenzio assenso;
 - g. ogni altra informazione utile per l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento.
3. La tabella di cui al comma 1 è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale del Consorzio e assume lo stesso valore giuridico delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. Per i procedimenti non espressamente indicati nella tabella di cui al comma 1 vale il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 20 dello Statuto consorziale.
5. All'aggiornamento dell'elenco della tabella di cui al presente articolo provvede il Consiglio Direttivo, senza che si renda a tal fine necessaria una modifica del presente Regolamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento amministrativo può essere avviato su istanza di parte, su istanza di altra pubblica amministrazione oppure d'ufficio.
2. Il Consorzio ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Resta ferma la disciplina nazionale e provinciale in materia di silenzio della pubblica amministrazione.

Art. 5 - Il Responsabile del procedimento

1. Ove non sia già direttamente indicato dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti del Consorzio, per ciascun procedimento, Il Consorzio individua, all'interno del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o di altro documento sostitutivo, l'unità amministrativa e il funzionario responsabili dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale.

2. In caso di mancata, parziale o incompleta individuazione del responsabile del procedimento, è considerato responsabile del singolo procedimento il Direttore consorziale.

Art. 6 - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Possono partecipare ai procedimenti amministrativi del Consorzio i seguenti soggetti:
 - a. i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
 - b. i soggetti che per legge o regolamento devono intervenire nel procedimento;
 - c. i soggetti portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto:
 - a. di conoscere lo stato del procedimento;
 - b. di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di diritto di accesso documentale;
 - c. di presentare memorie scritte e documenti, nel termine stabilito dal responsabile del procedimento;
 - d. di ottenere risposta motivata quando le memorie scritte e documenti presentati sono pertinenti all'oggetto del procedimento;

e. di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dell'attività del Consorzio diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

Art. 7 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 28 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, il Consorzio può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo proporzionato ai pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 8 - Convenzioni e accordi con altri enti pubblici

1. Il Consorzio può sempre concludere con altre pubbliche amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ivi compresa l'erogazione coordinata di servizi determinati.

Art. 9 - Rendicontazione e verifiche finali

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti interni e dal decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, compete al Consiglio Direttivo definire, caso per caso, le modalità di verifica, rendicontazione e di controllo a campione di contributi, sovvenzioni e liberalità generali erogati dal Consorzio.

Titolo II- IL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 10 - Definizioni in materia di accesso

1. Ai fini del presente Titolo, si intendono:
 - a) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

- b) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- c) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- d) per accesso "documentale": il diritto dei soggetti interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi formati o detenuti dal Consorzio, sulla base delle fonti normative vigenti in materia di procedimento amministrativo;
- e) per "accesso civico semplice": il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Consorzio abbia omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi delle fonti normative vigenti in materia di trasparenza;
- f) per "accesso civico generalizzato": il diritto di accedere ai documenti detenuti dal Consorzio ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sulla base delle fonti normative vigenti in materia di trasparenza, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;

g) per “Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RCPT), si intende, in conformità con le norme richiamate dal presente Regolamento, il Direttore consorziale.

Art. 11 - L’esercizio del diritto di accesso

1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, l’istanza deve essere presentata in forma scritta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) del Consorzio.
2. IL RPCT è responsabile dell’istruttoria, e ne cura l’attuazione avvalendosi, ove presente, del supporto del responsabile del procedimento.
3. Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di accesso da parte del pubblico, il Consorzio predispone e rende disponibile sul sito istituzionale la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze, corredata dall’indicazione della documentazione da presentare unitamente a ciascuna domanda. Rimane comunque ferma la possibilità di presentare l’istanza di accesso nei modi e nelle forme previste dalla disciplina nazionale e provinciale.
4. In ogni caso, rimangono altresì fermi i diritti e le prerogative riconosciuti agli amministratori, secondo la normativa di riferimento.

Art. 12 - Il Registro degli accessi

1. Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di accesso e di gestire in modo efficiente le relative richieste è istituito il Registro degli accessi.

2. Il Registro degli accessi, pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Consorzio, riporta l’oggetto e la data di ciascuna istanza presentata, unitamente all’esito della decisione adottata e alla data di adozione.
3. Il registro è aggiornato con cadenza almeno trimestrale.

Art. 13 – Opposizione dei cittadini alle deliberazioni

1. Ai sensi dell’art. 183 comma 5 della legge regionale 3 maggio 2018 n.2 avverso le deliberazioni dell’Assemblea generale, dell’Assemblea di vallata e del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso in opposizione, per motivi di legittimità e di merito, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
2. In ogni caso le deliberazioni sopra indicate diventano esecutive, a termine di legge.
3. L’opposizione va presentata in forma scritta o via PEC al Direttore consorziale entro il periodo di pubblicazione della deliberazione.
4. La stessa opposizione viene trasmessa dal Direttore consorziale al Consiglio Direttivo, che decide, nella prima seduta utile, nel merito nel caso di opposizione ad una propria deliberazione, ovvero la trasmette all’Assemblea generale o all’Assemblea di vallata, con eventuali proprie osservazioni, nel caso di opposizione a loro deliberazione. In questi casi l’Assemblea generale o l’Assemblea di vallata deliberano, nella prima seduta utile, le eventuali osservazioni nel merito.

Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Sito internet istituzionale

1. Le informazioni e i documenti pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio rappresentano in misura attendibile le posizioni assunte dal Consorzio, sia sotto il profilo della loro provenienza, sia dal punto di vista del loro aggiornamento.
2. Salvo che si ricada in una grave ipotesi di irricevibilità, la compilazione di richieste e istanze con moduli e formulari predisposti dal Consorzio, e resi disponibili al pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, esclude che l'amministrazione possa evitare di riscontrare quanto in essi contenuto.

Art. 15 – Norma transitoria

1. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, Il Consiglio Direttivo approva il documento contenente la mappatura dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 16 – Disciplina generale e norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, nella Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, nel Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Il presente regolamento sostituisce ogni altra decisione consorziale precedente in materia, che si intende implicitamente abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento devono ritenersi implicitamente integrate o modificate dalla pertinente disciplina normativa nazionale e provinciale.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto o vietato dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni, il Consorzio può esercitare la propria autonomia decisionale nel modo più confacente al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 17 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2024, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione "Amministrazione Trasparente".